

AIUTI DI STATO

Regolamento generale di esenzione per categorie 2014-2020

Riccardo Vuillermoz

rvuillermoz@gmail.com

Tel. +39 347 2529091

Riferimento

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU n. L 187 del 26.6.2014)

Le categorie di aiuti

Il regolamento generale di esenzione prevede le seguenti categorie di aiuti:

- *Aiuti a finalità regionale (Capo III – Sezione 1)*
 - *Aiuti a finalità regionale agli investimenti*
 - *Aiuti a finalità regionale al funzionamento*
 - *Aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano*
- *Aiuti alle PMI (Capo III – Sezione 2)*
 - *Aiuti agli investimenti a favore delle PMI*
 - *Aiuti alle PMI per i servizi di consulenza*
 - *Aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere*
 - *Aiuti per i costi di cooperazione sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti di cooperazione territoriale europea*
- *Aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti (Capo III – Sezione 3)*
 - *Aiuti al finanziamento del rischio*
 - *Aiuti alle imprese in fase di avviamento*
 - *Aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle PMI*
 - *Aiuti ai costi di esplorazione*
- ...

Le categorie di aiuti

...Continua... categorie di aiuti:

- *Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (Capo III – Sezione 4)*
 - *Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo*
 - *Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca*
 - *Aiuti ai poli di innovazione*
 - *Aiuti all'innovazione a favore delle PMI*
 - *Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione*
 - *Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura*
- *Aiuti alla formazione (Capo III – Sezione 5)*
- *Aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità (Capo III – Sezione 6)*
 - *Aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali*
 - *Aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali*
 - *Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità*
 - *Aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati*
- ...

Le categorie di aiuti

...Continua... categorie di aiuti:

- *Aiuti per la tutela dell'ambiente (Capo III – Sezione 7)*
 - *Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di tali norme*
 - *Aiuti agli investimenti per l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione*
 - *Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica*
 - *Aiuti agli investimenti a favore di progetti per l'efficienza energetica degli immobili*
 - *Aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento*
 - *Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili*
 - *Aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili*
 - *Aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in impianti su scala ridotta*
 - *Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali in conformità della direttiva 2003/96/CE*
 - *Aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati*
 - *Aiuti agli investimenti per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico*
 - *Aiuti agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti*
 - *Aiuti agli investimenti per le infrastrutture energetiche*
 - *Aiuti per gli studi ambientali*
- ...

Le categorie di aiuti

...Continua... categorie di aiuti:

- *Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali (Capo III – Sezione 8)*
- *Aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote (Capo III – Sezione 9)*
- *Aiuti per le infrastrutture a banda larga (Capo III – Sezione 10)*
- *Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio (Capo III – Sezione 11)*
 - *Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio*
 - *Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive*
- *Aiuti per le infrastrutture sportive e le strutture ricreative multifunzionali (Capo III – Sezione 12)*
- *Aiuti per infrastrutture locali (Capo III – Sezione 13)*
 - *Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali*

Struttura del regolamento

- Capo I (disposizioni comuni)
 - Contiene le seguenti disposizioni: campo di applicazione, definizioni, condizioni per l'esenzione, soglie di notifica, trasparenza degli aiuti, effetto di incentivazione, intensità di aiuto e costi ammissibili, cumulo, pubblicazione e informazione
- Capo II (Controllo)
 - Contiene le seguenti disposizioni: revoca del beneficio dell'esenzione per categoria, relazioni e controllo
- Capo III (Disposizioni specifiche per le diverse categorie di aiuto)
 - Il capo è suddiviso in 13 sezioni (categorie di aiuti)
- Capo IV (Disposizioni finali)
 - Contiene le seguenti disposizioni: abrogazione del regolamento (CE) n. 800/2008, disposizioni transitorie, entrata in vigore e durata
- Allegati:
 - Allegato I (definizione di PMI), Allegato II (informazioni relative agli aiuti esentati), Allegato III (disposizioni relative alla pubblicazione delle informazioni)

Disposizioni comuni a più categorie di aiuti

Principali disposizioni comuni

- Campo di applicazione: → *articolo 1*
 - Viene definito:
 - indicando le categorie di aiuti alle quali si applica;
 - precisando alcune esclusioni: limiti di dotazione annuale media per regimi che riguardano determinate categorie di aiuti; esclusione di alcune tipologie di aiuti (es. attività connesse all'esportazione), settoriali, ecc...
- Definizioni : → *articolo 2*
 - *Applicabili a tutto il regolamento (punti 1-39)*
 - *Applicabili a determinate categorie di aiuto (punti 40-143)*
- Condizioni per l'esenzione: → *articolo 3*
- Soglie di notifica: → *articolo 4*
 - Per ciascuna categorie e tipologia di aiuti viene stabilita una soglia massima di aiuti individuali

Principali disposizioni comuni

- Trasparenza degli aiuti: → *articolo 5*
 - Il regolamento si applica solo agli aiuti trasparenti; sono trasparenti gli aiuti rispetto ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo preliminarmente, senza procedere ad una valutazione dei rischi
 - ... (*disposizioni specifiche per alcune forme di aiuto*)
- Effetto di incentivazione: → *articolo 6*
 - si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. L'articolo precisa il contenuto della domanda.
 - condizione aggiuntiva per le grandi imprese
 - deroga aiuti fiscali
 - deroghe per talune categorie di aiuti

Principali disposizioni comuni

- Intensità di aiuto e costi ammissibili: → *articolo 7*
 - particolarmente interessante quando gli aiuti sono concessi sotto forma di « anticipi rimborsabili »: per anticipo rimborsabile s'intende un prestito a favore di un progetto versato in una o più rate e le cui condizioni di rimborso dipendono dall'esito del progetto
- Cumulo: → *articolo 8*
 - verifica del rispetto delle soglie di notifica di cui all'articolo 4
 - disposizioni sul cumulo:
 - tra aiuti con costi ammissibili individuabili,
 - tra aiuti senza costi ammissibili individuabili e aiuti con costi ammissibili individuabili,
 - tra aiuti senza costi ammissibili individuabili,
 - con aiuti "de minimis".

Principali disposizioni comuni

- Pubblicazione e informazione: → *articolo 9*
 - lo Stato membro pubblica le informazioni in un sito web sugli aiuti di Stato a livello nazionale o regionale
 - la Commissione pubblica sul suo sito web i collegamenti ai siti web degli Stati membri e le informazioni sintetiche
- Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria: → *articolo 10*
 - nel caso in cui uno Stato membro conceda aiuti presumibilmente esenti dall'obbligo di notifica a norma del regolamento senza adempiere alle condizioni poste, la Commissione può sospendere il beneficio dell'esenzione

Principali requisiti procedurali

- Comunicazioni e informazioni: → *articolo 11*
 - trasmissione alla Commissione di informazioni sintetiche e di un collegamento web... entro venti giorni lavorativi dall'entrata in vigore... (interessante la definizione dell'autorità che effettua la comunicazione nel caso di progetti di cooperazione territoriale europea)
 - trasmissione di una relazione annuale
- Controllo: → *articolo 12*
 - per consentire alla Commissione di controllare gli aiuti esenti dall'obbligo di notifica...; obbligo di conservazione di registri dettagliati

Disposizioni relative alle categorie di aiuti

Aiuti a finalità regionale

- **Definizioni** specifiche: articolo 2, punti 40-61; ad esempio «investimento iniziale» (punto 49)
- *Restrizione del campo di applicazione (esclusioni specifiche: es. settore siderurgico..., regimi volti a settori specifici, ecc.) (articolo 13)*
- **Aiuti a finalità regionale agli investimenti** (articolo 14)
 - Definizioni di investimento iniziale e investimento iniziale a favore di una nuova attività economica: → articolo 2, punti 49 e 51
 - Solo zone assistite (art 107, par. 3, lett. a) e c) TFUE)
 - nelle «zone a» gli aiuti a finalità regionale possono essere concessi per sostenere gli investimenti iniziali delle PMI o delle grandi imprese
 - nelle «zone c» gli aiuti a finalità regionale possono essere concessi per sostenere gli investimenti iniziali delle PMI e gli investimenti iniziali a favore di una nuova attività economica per le grandi imprese
 - Intensità degli aiuti definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale
 - http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253178/253178_1583347_113_2.pdf

Aiuti a finalità regionale

- *Aiuti a finalità regionale agli investimenti* (articolo 14)...*continua*
 - L'importo degli aiuti può essere calcolato sulla base:
 - dei costi per gli investimenti materiali e immateriali
 - dei costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su un periodo di due anni
 - di una combinazione dei due criteri precedenti
 - Condizioni relative al mantenimento dell'investimento
 - ...altre condizioni
 - Condizioni specifiche per gli aiuti a finalità regionale per lo sviluppo delle reti a banda larga

Aiuti a finalità regionale

- ***Aiuti a finalità regionale al funzionamento*** (articolo 15)
 - sono ammissibili nelle regioni ultraperiferiche e nelle zone scarsamente popolate (definizioni articolo 2, punti 12 e 48)
- ***Aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano*** (articolo 16)
 - riguardano gli aiuti messi in vigore mediante fondi di sviluppo urbano nelle zone assistite
 - devono essere cofinanziati dai fondi strutturali e d'investimento UE
 - sostengono la realizzazione di una strategia integrata per lo sviluppo urbano sostenibile
 - sono ammissibili i costi totali del progetto di sviluppo urbano conformi al regolamento disposizioni comuni dei fondi strutturali e d'investimento
 - ...altre condizioni...

Aiuti alle PMI

- **Definizioni** specifiche: articolo 2, punti 62-65
- Aiuti agli **investimenti a favore delle PMI** (articolo 17)
 - definizione di investimento: → *paragrafo 3*
 - l'importo degli aiuti può essere calcolato sulla base:
 - dei costi degli investimenti materiali e immateriali
 - dei costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro direttamente creati dall'investimento, calcolati su un periodo di due anni
 - intensità degli aiuti: 20% per le PI e 10% per le MI
 - altre condizioni per:
 - attivi immateriali...
 - posti di lavoro creati...

Aiuti alle PMI

- *Aiuti alle PMI per **servizi di consulenza** (articolo 18)*
 - consulenza esterna...; no servizi continuativi o periodici...;
 - intensità: 50% dei costi ammissibili
- *Aiuti alle PMI per la **partecipazione alle fiere** (articolo 19)*
 - partecipazione di un'impresa a una determinata fiera o esposizione
 - intensità: 50% dei costi ammissibili
- *Aiuti per i **costi di cooperazione delle PMI collegati a progetti CTE** (articolo 20)*
 - aiuti per coprire i costi di cooperazione territoriale europea relativa al regolamento n. 1299/2013 (disposizioni specifiche per il sostegno del FESR all'obiettivo di cooperazione territoriale europea)

Aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti

- **Definizioni** specifiche: articolo 2, punti 66-82
- Aiuti al **finanziamento del rischio** (articolo 21)
 - a livello degli intermediari finanziari: aiuti al finanziamento dei rischi a favore di investitori privati indipendenti
 - a livello degli investitori privati indipendenti
 - a livello dell'impresa ammissibile
 - Imprese ammissibili
 - ...altre condizioni ... (es. attuazione mediante uno o più intermediari finanziari...) → *rinvio articolo ecc.*

Aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti

- Aiuti alle **imprese in fase di avviamento** (*strat-up*) (articolo 22)
 - Beneficiari: piccole imprese non quotate, registrate da meno di cinque anni, che non hanno ancora distribuito utili e non si sono formate attraverso una fusione
 - Tipologie di aiuti:
 - prestiti a tasso agevolato con durata di 10 anni per un importo massimo di 1 M€, oppure 1,5 M€ nelle zone art. 107.3 “a”TFUE e o 2 M€ nelle zone art. 107.3 “c” TFUE....
 - garanzie a condizioni agevolate con durata di 10 anni e un importo massimo garantito di 1,5 M€, oppure 2,25 o 3 M€ nelle zone art. 107.3 “c” o “a”TFUE....
 - sovvenzioni, compresi investimenti in equity o quasi equity, riduzioni dei tassi di interessi e dei premi di garanzia il cui ESL non eccede 400 000 €, oppure 600 000 o 800 000 € nelle zone art. 107.3 “c” o “a”TFUE
 - *possibilità di combinazione degli strumenti*
 - *importi massimi raddoppiati per le piccolo imprese innovative*

Aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti

- Aiuti alle **piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle PMI** (articolo 23)
 - “piattaforma alternativa di negoziazione”: sistema multilaterale di negoziazione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15 della direttiva 2004/39/CE*, nel quale gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sono emessi da PMI
 - *«sistema multilaterale di negoziazione»: sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro - al suo interno ed in base a regole non discrezionali - di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti...;
 - Se il gestore della piattaforma è una piccole impresa, la misura di aiuto può assumere la forma di aiuto all'avviamento per il gestore della piattaforma, nel qual caso si applicano le condizioni di cui all'articolo 22
 - Per investitori privati indipendenti che sono persone fisiche la misura di aiuto può assumere la forma di incentivi fiscali rispetto agli investimenti per il finanziamento del rischio realizzati attraverso una piattaforma alternativa di negoziazione nelle imprese ammissibili alle condizioni di cui all'articolo 21

Aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti

- *Aiuti ai **costi di esplorazione** (articolo 24)*
 - i costi ammissibili sono i costi sostenuti per la verifica iniziale e le procedure formali di due diligence svolte dai gestori degli intermediari finanziari o dagli investitori allo scopo di individuare le imprese ammissibili ai sensi degli articoli 21 e 22
 - intensità massima del 50%

Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

- *Definizioni specifiche: articolo 2, punti 83-98*
- *Aiuti a **progetti di ricerca e sviluppo** (articolo 25)*
 - Progetti di ricerca fondamentale e industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità:
 - *definizioni articolo 2, punti 84, 85, 86*
 - **Costi ammissibili:**
 - *spese di personale, strumentazione, attrezzature, immobili e terreni, ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti, spese generali*
 - **Intensità di aiuto variabili a seconda del livello di ricerca e con maggiorazioni PMI e cooperazione**

Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

- Aiuti agli **investimenti per le infrastrutture di ricerca** (articolo 26)
 - Aiuti alla creazione o all'ammodernamento delle infrastrutture di ricerca che svolgono attività economiche
 - Se un'infrastruttura di ricerca svolge attività sia economiche che non economiche, i finanziamenti, i costi e le entrate di ciascun tipo di attività sono contabilizzati separatamente sulla base di principi contabili applicati con coerenza e obiettivamente giustificabili
 - Costi ammissibili i costi degli investimenti materiali e immateriali
 - Intensità aiuti fino al 50%
 - Il prezzo applicato per la gestione o l'uso dell'infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato
 - L'accesso all'infrastruttura è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio
 - ...

Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

- Aiuti ai **poli di innovazione** (articolo 27)
 - Definizione di poli d'innovazione: articolo 2, punto 92:
 - Aiuti all'investimento e al funzionamento
 - → vedere articolo
 - Sono concessi esclusivamente al soggetto giuridico che gestisce il polo
 - L'accesso a locali, impianti e attività del polo è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio.
 - Le imprese che hanno finanziato almeno il 10 % dei costi di investimento del polo di innovazione possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli. Al fine di evitare una sovracompensazione, è necessario che tale accesso sia proporzionale al contributo dell'impresa ai costi di investimento e che tali condizioni siano rese pubbliche
 - I canoni pagati per l'utilizzo degli impianti e per la partecipazione alle attività del polo corrispondono al prezzo di mercato o ne riflettono i relativi costi.
 - → vedere articolo

Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

- Aiuti all'**innovazione per le PMI** (articolo 28)
 - Costi ammissibili
 - per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali
 - di messa a disposizione di personale altamente qualificato
 - per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione
 - Intensità fino al 50%
 - Aiuti per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione l'intensità di aiuto può essere aumentata fino al 100% dei costi ammissibili, a condizione che l'importo totale degli aiuti per tali servizi non superi 200 000 EUR per beneficiario su un periodo di tre anni
 - *Definizioni di «servizi di consulenza in materia di innovazione» e di «servizi di sostegno all'innovazione»: articolo 2, punti 94 e 95*

Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

- *Aiuti all'innovazione dei processi e dell'organizzazione (articolo 29)*
 - le GI sono ammissibili solo se collaborano con le PMI e le PMI contribuiscono almeno al 30% dei costi ammissibili
 - intensità: fino al 15% GI e 50% PMI
 - costi ammissibili di diverso tipo (personale, strumenti,...)
 - altre condizioni... definizioni...
 - *Definizione di innovazione dell'organizzazione e di innovazione di processo: articolo 2, punti 96 e 97*

Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

- *Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura (articolo 30)*
 - ricerca di interesse per tutte le imprese di un particolare settore o sottosettore interessato...
 - a talune condizioni possono arrivare ad un'intensità del 100%

Aiuti alla formazione

- *Aiuti alla **formazione** (articolo 31)*
 - No per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione
 - intensità fino al 50%
 - maggiorazioni (nel limite massimo del 70%)
 - 20 punti percentuali PI e 10 punti percentuali MI
 - 10 punti percentuali se lavoratori svantaggiati o lavoratori disabili
 - trasporti marittimi, a talune condizioni può arrivare al 100%
 - spese ammissibili:
 - costi dei formatori per le ore durante le quali essi partecipano alla formazione;
 - costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione...
 - costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione
 - le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette

Aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili

- **Definizioni** *lavoratore in disabilità, svantaggiato e molto svantaggiato, di posto di lavoro protetto: articolo 2, punti 3, 4, 99 e 100*
- *Aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali (articolo 32)*
 - costi ammissibili i costi salariali per un periodo massimo di 12 mesi (24 mesi se lavoratore molto svantaggiato)
 - intensità non supera il 50%
 - aumento netto del numero del personale impiegato nell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti..., oppure posto o i posti resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di invalidità, di pensionamento per raggiunti limiti d'età, di riduzione volontaria dell'orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale
 - garanzia della continuità dell'impiego per un periodo minimo compatibile con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro

Aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili

- *Aiuti all'**occupazione di lavoratori disabili** sotto forma di integrazioni salariali (articolo 33)*
 - costi ammissibili i costi salariali per la durata dell'impiego
 - intensità non eccedente il 75%
 - aumento netto del numero del personale impiegato nell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti..., oppure posto o posti resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di invalidità, di pensionamento per raggiunti limiti d'età, di riduzione volontaria dell'orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale
 - garanzia della continuità dell'impiego per un periodo minimo compatibile con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro

Aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili

- Aiuti intesi a **compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità** (articolo 34)
 - possibilità di copertura del 100% dei costi
 - Costi ammissibili:
 - costi per l'adeguamento dei locali;
 - costi relativi al tempo di lavoro dedicato dal personale esclusivamente all'assistenza dei lavoratori con disabilità e i costi di formazione del personale per assistere i lavoratori con disabilità;
 - costi relativi all'adeguamento o all'acquisto di attrezzature o all'acquisto e alla validazione di software ad uso dei lavoratori con disabilità, ivi compresi gli ausili tecnologici adattati o di assistenza, che eccedono i costi che il beneficiario avrebbe sostenuto se avesse impiegato lavoratori senza disabilità;
 - costi direttamente connessi al trasporto dei lavoratori con disabilità sul luogo di lavoro e per attività correlate al lavoro;
 - costi salariali relativi alle ore impiegate da un lavoratore con disabilità per la riabilitazione;
 - nei casi in cui il beneficiario è un datore di lavoro che offre lavoro protetto, i costi connessi alla costruzione, all'installazione o all'ammodernamento delle unità di produzione dell'impresa interessata e qualsiasi costo amministrativo e di trasporto purché direttamente derivante dall'occupazione dei lavoratori con disabilità.

Aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili

- *Aiuti intesi a **compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati** (articolo 35)*
 - possibilità di copertura del 50% dei costi
 - costi ammissibili:
 - costi relativi al tempo di lavoro dedicato dal personale esclusivamente all'assistenza dei lavoratori svantaggiati durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore svantaggiato o su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore molto svantaggiato;
 - costi di formazione del personale per assistere i lavoratori svantaggiati.
 - l'assistenza fornita consiste di misure volte a sostenere l'autonomia del lavoratore svantaggiato e il suo adattamento all'ambiente di lavoro, ad assisterlo nelle pratiche di assistenza sociale e amministrative, ad agevolare la comunicazione con il datore di lavoro e la gestione dei conflitti.

Aiuti per la tutela dell'ambiente

- **Definizioni specifiche:** articolo 2, punti 101-131
 - «*tutela dell'ambiente*» o «*tutela ambientale*»: qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un danno all'ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attività di un beneficiario, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere un uso più razionale delle risorse naturali, ivi inclusi le misure di risparmio energetico e l'impiego di fonti di energia rinnovabili
 - Altre definizioni a seconda della tipologia di aiuti...

Aiuti per la tutela dell'ambiente

- Aiuti agli **investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela** ambientale in assenza di tali norme (articolo 36)
 - Definizione di «norma dell'Unione»: *articolo 2, punto 102*
 - Devono:
 - consentire al beneficiario di innalzare il livello di tutela dell'ambiente risultante dalle sue attività andando oltre le norme applicabili dell'Unione, indipendentemente dall'esistenza di norme nazionali obbligatorie più rigorose rispetto a quelle dell'Unione
 - oppure
 - consentire al beneficiario di innalzare il livello di tutela dell'ambiente risultante dalle sue attività in assenza di norme dell'Unione europea
 - No adeguamento, ma sono ammesse deroghe: *rinvio articolo 36, paragrafo 4*
 - Costi ammissibili: costi di investimento supplementari necessari per andare oltre le norme dell'Unione o per innalzare il livello di tutela dell'ambiente in assenza di tali norme. Modalità, di determinazione costi: *rinvio articolo 36, paragrafo 5*
 - Intensità non superiore al 40% + maggiorazioni PMI e zone assistite

Aiuti per la tutela dell'ambiente

- Aiuti agli **investimenti per l'adeguamento anticipato a future norme** dell'Unione (articolo 37)
 - costi ammissibili: costi degli investimenti supplementari necessari per andare oltre le norme vigenti dell'Unione. Tali costi sono determinati come segue:
 - se il costo dell'investimento per la tutela dell'ambiente è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente
 - in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per la tutela ambientale è individuato in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente e costituisce il costo ammissibile
 - intensità diverse se anticipazione tra 1 e 3 anni o superiore ai 3 anni, se PMI o GI, se zone assistite: *rinvio articolo 37, paragrafi 4 e 5*

Aiuti per la tutela dell'ambiente

- Aiuti agli **investimenti a favore di misure di efficienza energetica** (articolo 38)
 - investimenti che consentono alle imprese di ottenere una maggiore efficienza energetica
 - costi ammissibili: costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica. Tali costi sono determinati come segue:
 - se il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'efficienza energetica
 - in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuato in riferimento a un investimento analogo che consente una minore efficienza energetica che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla maggiore efficienza energetica e costituisce il costo ammissibile.
 - intensità non superiore al 30% + maggiorazioni PMI e zone assistite

NB: per efficienza energetica s'intende la quantità di energia risparmiata determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura volta al miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico

Aiuti per la tutela dell'ambiente

- Aiuti ai **progetti che promuovono l'efficienza energetica degli immobili** (articolo 39)
 - Investimenti per progetti di efficienza energetica degli immobili (definizione articolo 2, punto 104)
 - i costi ammissibili corrispondono ai costi complessivi del progetto di efficienza energetica
 - gli aiuti possono essere concessi sotto forma di una dotazione, di equity, di una garanzia o di un prestito a favore di un fondo per l'efficienza energetica o di un altro intermediario finanziario, che li trasferiscono integralmente ai proprietari degli immobili o ai locatari
 - gli aiuti concessi dal fondo per l'efficienza energetica o da un altro intermediario finanziario a favore di progetti ammissibili per l'efficienza energetica possono assumere la forma di prestiti o di garanzie. Il valore nominale del prestito o l'importo garantito non superano 10 milioni di EUR per progetto a livello dei beneficiari finali. La garanzia non supera l'80 % del relativo prestito.
 - *rinvio alle altre disposizioni dell'articolo* (rimborso da parte dei proprietari degli immobili, ecc.)
- N.B.: per «fondo per l'efficienza energetica» s'intende un veicolo di investimento specializzato istituito al fine di investire nei progetti volti a migliorare l'efficienza energetica degli immobili sia nel settore residenziale che non. Tali fondi sono gestiti da un gestore del fondo per l'efficienza energetica;

Aiuti per la tutela dell'ambiente

- Aiuti agli *investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento* (articolo 40)
 - Definizioni, articolo 2:
 - "cogenerazione" o produzione combinata di energia elettrica e di calore: la produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica (punto 108)
 - "cogenerazione ad alto rendimento": → punto 107 delle definizioni
 - Principali condizioni:
 - la nuova unità di cogenerazione deve permettere di ottenere un risparmio complessivo di energia primaria rispetto alla produzione separata di calore e di energia elettrica come previsto dalla direttiva 2012/27/UE, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE abroga altre direttive (attuazione con D.Lgs n. 102/2014)
 - il miglioramento di un'unità di cogenerazione esistente o la conversione di un impianto di produzione di energia esistente in un'unità di cogenerazione consentono di ottenere un risparmio di energia primaria rispetto alla situazione di partenza.

Aiuti per la tutela dell'ambiente

- Aiuti agli **investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento** (articolo 40)
 - Costi ammissibili:
 - corrispondono ai costi supplementari di investimento relativi all'attrezzatura necessaria per consentire all'impianto di funzionare come unita di cogenerazione ad alto rendimento, rispetto agli impianti convenzionali di energia elettrica o riscaldamento della stessa capacità, o ai costi supplementari di investimento per consentire all'impianto di cogenerazione che già raggiunge la soglia di alto rendimento di migliorare il proprio livello di efficienza.
 - Intensità non superiore al 45% con maggiorazioni PMI e zone assistite
 - Utile riferimento: Allegato 2 alla disciplina

Categoria di aiuto	Scenario controfattuale/Costi ammissibili ⁽¹⁾
Cogenerazione di calore e di energia elettrica	Lo scenario controfattuale è dato da un sistema tradizionale di produzione di energia elettrica o riscaldamento di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia.

Aiuti per la tutela dell'ambiente

- Aiuti agli **investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili** (articolo 41)
 - Definizioni, articolo 2:
 - "fonti di energia rinnovabili": le seguenti fonti energetiche rinnovabili non fossili: energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, degli oceani, delle centrali idroelettriche, energia derivata da biomasse, da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas
 - "energia da fonti rinnovabili": energia prodotta in impianti che si avvalgono esclusivamente di fonti di energia rinnovabili, nonché la percentuale, in termini di potere calorifico, di energia ottenuta da fonti rinnovabili negli impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali. In questa definizione rientra l'energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'energia elettrica prodotta da detti sistemi
 - Anche investimenti per la produzione di biocarburanti... a determinate condizioni..., ma non ai biocarburanti soggetti a un obbligo di fornitura o di miscelazione
 - <http://dgerm.sviluppoeconomico.gov.it/dgerm/biocarburanti.asp>
 - <http://www.gse.it/it/Qualifiche%20e%20certificati/Biocarburanti/Pagine/default.aspx>

Aiuti per la tutela dell'ambiente

- Aiuti agli **investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili** (articolo 41)... *continua*
 - L'aiuto non è concesso per le centrali idroelettriche che non sono conformi alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo (direttiva quadro sulle acque)
 - <http://www.direttivaacque.minambiente.it/>
 - Gli aiuti agli investimenti sono concessi solamente a nuovi impianti
 - Costi ammissibili: sono i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili.
 - Determinazione costi: *rinvio all'articolo*
 - Intensità non superiore al 45% o 30% a seconda del metodo di calcolo, con maggiorazioni PMI e zone assistite. Possibilità di giungere al 100% mediante procedura di gara

Aiuti per la tutela dell'ambiente

- *Aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili* (articolo 42)
 - Sono concessi nell'ambito di una procedura di gara competitiva basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori, la quale è aperta a tutti i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili su base non discriminatoria
 - Eccezioni:
 - la procedura di gara può essere limitata a specifiche tecnologie nei casi in cui una procedura aperta a tutti i produttori avrebbe un esito non ottimale cui non è possibile ovviare in sede di messa a punto della procedura, alla luce in particolare di alcuni aspetti menzionati nell'articolo del regolamento
 - aiuti a favore di tecnologie nuove e innovative per le energie rinnovabili tramite: procedura di gara competitiva aperta ad almeno una di queste tecnologie, sulla base di criteri chiari, trasparenti e non discriminatori. Tali aiuti non sono concessi per più del 5% del totale annuo della nuova capacità pianificata di energia elettrica da fonti rinnovabili
 - no gara per aiuti ad impianti a capacità fino a 1MW (es. solare e biomassa), ma fino a 6MW o 6 unità di produzione per energia eolica

Aiuti per la tutela dell'ambiente

- *Aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (articolo 42)*
 - *No aiuti per prezzi negativi*
 - Gli aiuti sono concessi sotto forma di premio che si aggiunge al prezzo di mercato al quale i produttori vendono la propria energia elettrica direttamente sul mercato
 - Eccezioni per impianti con capacità elettrica installata inferiore a 500 kW (3MW per l'energia eolica)
 - Gli aiuti sono concessi solo fino al completo ammortamento dell'impianto
 - Qualsiasi aiuto agli investimenti precedentemente ricevuto deve essere dedotto dall'aiuto al funzionamento

Aiuti per la tutela dell'ambiente

- **Aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in impianti su scala ridotta** (articolo 43)
 - Dimensione degli impianti, inferiori a:
 - 500kW, ma
 - 3MW o 3 unità produzione per energia eolica
 - 50 000 tonnellate/anno per biocarburanti sostenibili (impianti che producono biocarburanti sostenibili diversi da quelli prodotti da colture alimentari, ... ma eccezioni...),
 - No ai biocarburanti soggetti a un obbligo di fornitura o di miscelazione
 - <http://dgerm.sviluppoeconomico.gov.it/dgerm/biocarburanti.asp>
 - <http://www.gse.it/it/Qualifiche%20e%20certificati/Biocarburanti/Pagine/default.aspx>
 - L'aiuto non eccede la differenza tra i costi totali livellati della produzione di energia da fonte rinnovabile in questione e il prezzo di mercato della forma di energia interessata
 - I costi livellati sono aggiornati regolarmente, almeno a cadenza annuale.
 - Calcolo del costo livellato: tasso swap+100 punti base
 - Gli aiuti sono concessi sotto forma di premio che si aggiunge al prezzo di mercato al quale i produttori vendono la propria energia elettrica direttamente sul mercato
 - Gli aiuti sono concessi solo fino al completo ammortamento dell'impianto in conformità dei principi contabili generalmente accettati.
 - Qualsiasi aiuto agli investimenti concesso a un impianto è dedotto dall'aiuto al funzionamento

Aiuti per la tutela dell'ambiente

- Aiuti sotto forma di **sgravi da imposte ambientali** in conformità della direttiva 2003/96/CE (articolo 44)
 - La direttiva riguarda UE per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità
 - I prodotti energetici e l'elettricità sono tassati soltanto se usati come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento, e non quando sono usati per la riduzione chimica o nei processi elettrolitici e metallurgici
 - Sulla base di tale principio, la direttiva fissa le aliquote minime d'imposta per i carburanti per motori, i carburanti per uso industriale o commerciale, i combustibili per riscaldamento e l'elettricità. I «livelli di tassazione» applicati dagli Stati membri non possono essere inferiori alle aliquote minime fissate dalla direttiva.
 - → I beneficiari sono selezionati sulla base di criteri trasparenti e oggettivi
 - → I beneficiari versano almeno il rispettivo livello minimo di imposizione previsto dalla direttiva
 - → No aiuti ai biocarburanti soggetti a un obbligo di fornitura o di miscelazione.

Aiuti per la tutela dell'ambiente

- Aiuti agli *investimenti per il risanamento di siti contaminati* (articolo 45)
 - Riparazione del danno ambientale
 - Costi ammissibili: costi sostenuti per i lavori di risanamento, meno l'aumento di valore del terreno.
 - Le valutazioni dell'incremento di valore del terreno a seguito del risanamento sono effettuate da un esperto indipendente
 - Intensità: 100% costi ammissibili
 - NB: principio chi inquina paga
 - Se è individuata la persona giuridica o fisica responsabile del danno ambientale in base al diritto applicabile in ciascuno Stato membro, fatte salve le norme dell'Unione in tale settore, tale persona deve finanziare il risanamento senza fruire di nessun aiuto

Aiuti per la tutela dell'ambiente

- Aiuti agli **investimenti per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti** sotto il profilo energetico (articolo 46)
 - teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico: definizione di cui all'articolo 2, punti 41 e 42, della direttiva 2012/27/UE.
 - In questa definizione rientrano gli impianti di produzione per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento e la rete (comprese le rispettive strutture) necessari per distribuire il riscaldamento/raffreddamento dalle unità di produzione ai locali dell'utente
 - Definizioni direttiva:
 - «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti», un sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa per almeno il 50 % energia rinnovabile, il 50 % calore di scarto, il 75 % calore cogenerato o il 50 % una combinazione di tale energia e calore;
 - «riscaldamento e raffreddamento efficienti», un'opzione di riscaldamento e raffreddamento che, rispetto a uno scenario di riferimento che rispecchia le condizioni abituali, riduce in modo misurabile l'apporto di energia primaria necessaria per rifornire un'unità di energia erogata nell'ambito di una pertinente delimitazione di sistema in modo efficiente in termini di costi, come valutato nell'analisi costi-benefici di cui alla presente direttiva, tenendo conto dell'energia richiesta per l'estrazione, la conversione, il trasporto e la distribuzione;

Aiuti per la tutela dell'ambiente

- Aiuti agli **investimenti per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti** sotto il profilo energetico (articolo 46)
 - Impianto di produzione:
 - Costi ammissibili: costi supplementari sostenuti per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di una o più unità di produzione di energia per realizzare un sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico rispetto a un impianto di produzione tradizionale
 - Intensità di aiuto: max 45 % dei costi ammissibili; maggiorazioni PMI e zone assistite
 - Rete di distribuzione:
 - Costi ammissibili: costi investimento
 - Importo aiuto: costi ammissibili (costi investimento) meno il risultato operativo. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante o mediante un meccanismo di recupero
 - Risultato operativo: articolo 2, punto 39

Aiuti per la tutela dell'ambiente

- Aiuti agli **investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti** (articolo 47)
 - L'aiuto agli investimenti è concesso per il riciclo e il riutilizzo dei rifiuti prodotti da altre imprese
 - Condizioni:
 - I materiali riciclati o riutilizzati sarebbero altrimenti eliminati o trattati secondo un approccio meno rispettoso dell'ambiente.
 - Gli aiuti non esentano indirettamente gli inquinatori dagli oneri che incomberebbero loro in forza della normativa dell'Unione o da oneri che andrebbero considerati come normali costi di un'impresa
 - Gli investimenti non si limitano ad accrescere la domanda di materiali da riciclare senza potenziare la raccolta dei medesimi
 - Gli investimenti vanno al di là dello «stato dell'arte» (articolo 2, punto 129)
 - Costi ammissibili: costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti
 - Intensità massima del 35%; maggiorazioni PME e zone assistite

Aiuti per la tutela dell'ambiente

- Aiuti agli **investimenti per le infrastrutture energetiche** (articolo 48)
 - L'aiuto è concesso per le infrastrutture energetiche situate in zone assistite
 - Le infrastrutture energetiche sono interamente soggette a una regolamentazione in materia tariffaria e di accesso conformemente alla legislazione sul mercato interno dell'energia.
 - I costi ammissibili sono i costi di investimento.
 - L'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante o mediante un meccanismo di recupero.
 - Risultato operativo: articolo 2, punto 39
 - Gli aiuti agli investimenti destinati a progetti di stoccaggio dell'energia elettrica e del gas e alle infrastrutture petrolifere non sono esenti dall'obbligo di notifica ai sensi del presente articolo.

Aiuti per la tutela dell'ambiente

- Aiuti per gli **studi ambientali** (articolo 49)
 - studi direttamente connessi agli investimenti previsti nella sezione relativa agli aiuti per la tutela ambientale
 - intensità non superiore al 50% dei costi per la realizzazione degli studi; maggiorazioni PMI
 - per le GI sono esclusi gli studi relativi agli audit energetici previsti dall'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 2012/27/CE (*audit energetico obbligatorio svolto in maniera indipendente ed efficiente in termini di costi da esperti qualificati e/o accreditati o eseguito e sorvegliato da autorità indipendenti conformemente alla legislazione nazionale entro il 5 dicembre 2015 e almeno ogni quattro anni dalla data del precedente audit energetico*), tranne nel caso in cui l'audit energetico è effettuato in aggiunta all'audit energetico obbligatorio previsto da tale direttiva

Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali

- *Regimi di aiuti destinati ad ovviare ai **danni arrecati dalle calamità naturali** (articolo 50)*
 - regimi di aiuto destinati a ovviare ai danni arrecati da terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale
 - intensità non superiore al 100% dei costi che corrispondono ai danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un esperto indipendente o da un'impresa di assicurazione
 - tra i danni possono figurare i danni materiali e la perdita di reddito

Aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote

- *Definizione specifica: articolo 2, punto 132*
- ***Aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote*** (articolo 51)
 - «regioni remote»: le regioni ultraperiferiche, Malta, Cipro, Ceuta e Melilla, le isole facenti parte del territorio di uno Stato membro e le zone scarsamente popolate
 - l'intero aiuto va a beneficio degli utenti finali che hanno la residenza abituale in regioni remote
 - intensità del 100% dei costi ammissibili (biglietto)

Aiuti per le infrastrutture a banda larga

- *Definizioni specifiche: articolo 2, punti 133-139*
- *Aiuti per le **infrastrutture a banda larga** (articolo 52)*
 - Sono ammissibili:
 - costi di investimento per lo sviluppo di infrastrutture passive a banda larga
 - costi di investimento delle opere di ingegneria civile relative alla banda larga
 - costi di investimento per lo sviluppo di reti di base a banda larga;
 - costi di investimento per lo sviluppo di reti di accesso di nuova generazione (NGA)
 - gli investimenti sono effettuati in zone in cui non esistono infrastrutture della stessa categoria (reti di base a banda larga o reti NGA), né è probabile che siano sviluppate a condizioni commerciali nei tre anni successivi al momento della pubblicazione della misura di aiuto pianificata
 - gli aiuti sono concessi mediante una procedura di selezione competitiva...
 - condizioni relative all'accesso all'ingrosso il più ampio possibile, al prezzo di accesso all'ingrosso, ecc.
 - ...

Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio

- *Definizioni specifiche: articolo 2, punti 140-142*
- *Aiuti per la **cultura** e la **conservazione del patrimonio** (articolo 53)*
 - gli aiuti sono concessi per i seguenti obiettivi e attività culturali
 - musei, archivi, biblioteche, centri o spazi culturali e artistici, teatri, teatri lirici, sale da concerto, altre organizzazioni del settore dello spettacolo dal vivo, cineteche e altre analoghe infrastrutture, organizzazioni e istituzioni culturali e artistiche
 - il patrimonio materiale comprendente il patrimonio culturale mobile e immobile e siti archeologici, monumenti, siti ed edifici storici; il patrimonio naturale collegato direttamente al patrimonio culturale o riconosciuto formalmente come patrimonio naturale o culturale dalle autorità pubbliche competenti di uno Stato membro;
 - il patrimonio immateriale in tutte le sue forme, compresi i costumi e l'artigianato del folclore tradizionale;
 - eventi artistici o culturali, spettacoli, festival, mostre e altre attività culturali analoghe;
 - attività di educazione culturale e artistica e sensibilizzazione sull'importanza della tutela e promozione della diversità delle espressioni culturali tramite programmi educativi e di sensibilizzazione del pubblico, compreso mediante l'uso delle nuove tecnologie;
 - scrittura, editing, produzione, distribuzione, digitalizzazione e pubblicazione di musica e opere letterarie, comprese le traduzioni.

Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio

- Aiuti per la **cultura** e la **conservazione del patrimonio** (articolo 53)
 - aiuti all'investimento:
 - costi ammissibili: ... *rinvio articolo*
 - importo massimo calcolato sulla base del risultato operativo dell'investimento, che viene dedotto dai costi ammissibili ex ante
 - risultato operativo: articolo 2, punto 39
 - aiuti al funzionamento:
 - l'importo dell'aiuto non supera quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole
 - norma specifica per la pubblicazione di musica e opere letterarie
 - metodo semplificato per aiuti non eccedenti 1 M€ e condizioni specifiche per taluni settori

Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio

- *Regimi di aiuti a favore delle **opere audiovisive** (articolo 54)*
 - Regimi di aiuti per la sceneggiatura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione e la promozione di opere audiovisive
 - Gli aiuti possono riguardare la produzione di opere audiovisive, la preproduzione e la distribuzione
 - È possibile subordinare la concessione degli aiuti a degli obblighi di territorialità delle spese...
 - Costi diversi a seconda della tipologia di aiuto (produzione, preproduzione e distribuzione)
 - Intensità massime variabili del 100% (preproduzione) o 50% (produzione e distribuzione); in taluni casi quest'ultima intensità può essere aumentata.

Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali

- *Definizione specifica: articolo 2, punto 143*
- *Aiuti per le **infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali** (articolo 55)*
 - aiuti all'investimento, compresa la costruzione o l'ammodernamento di strutture sportive e di strutture ricreative multifunzionali
 - aiuti al funzionamento per le infrastrutture sportive
 - l'uso dell'infrastruttura sportiva non è riservato a un unico sportivo professionista. Il tempo di utilizzo da parte di altri sportivi, professionisti o non, rappresenta annualmente almeno il 20 % del tempo complessivo
 - le infrastrutture ricreative multifunzionali sono strutture ricreative con carattere multifunzionale che offrono, in particolare, servizi culturali e ricreativi, fatta eccezione per i parchi di divertimento e gli alberghi
 - condizioni particolari: per le imprese che hanno finanziato almeno il 30% dei costi di investimento dell'infrastruttura (preferenze di accesso) , se gli utenti che sono club sportivi professionali...
 - per gli aiuti all'investimento, importo massimo calcolato sulla base del risultato operativo dell'investimento, che viene dedotto dai costi ammissibili ex ante
 - Risultato operativo: articolo 2, punto 39
 - per gli aiuti al funzionamento (infrastrutture sportive), l'importo dell'aiuto non supera quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole
 - metodo semplificato per aiuti non eccedenti 1 M€

Aiuti per le infrastrutture locali

- Aiuti agli **investimenti per le infrastrutture locali** (articolo 56)
 - finanziamento per la creazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali volte a migliorare, a livello locale, il clima per le imprese e i consumatori e ad ammodernare e sviluppare la base industriale
 - questo articolo non si applica agli aiuti per infrastrutture già contemplate nel capo III del regolamento, con eccezione della sezione relativa agli aiuti a finalità regionale. Non si applica alle infrastrutture portuali e aeroportuali
 - le infrastrutture sono messe a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria
 - importo dell'aiuto calcolato sulla base del risultato operativo dell'investimento, che viene dedotto dai costi ammissibili ex ante
 - Risultato operativo: articolo 2, punto 39

Grazie per l'attenzione